



Bruxelles, **XXX**
[...] (2021) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica i regolamenti (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014 in modo tale da renderli atti a rispecchiare le disposizioni dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e del relativo protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica i regolamenti (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014 in modo tale da renderli atti a rispecchiare le disposizioni dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e del relativo protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione² fissano gli importi cumulativi massimi degli aiuti "de minimis" concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafi 3 e 3 bis, di detto regolamento.
- (2) L'allegato del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione³ fissa gli importi cumulativi massimi degli aiuti "de minimis" concessi per Stato membro alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento.
- (3) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁴ ("l'accordo di recesso"), di cui il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("il protocollo") costituisce parte integrante, è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (4) L'articolo 126 dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, trascorso il quale il diritto dell'Unione non è più applicabile al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

¹ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

³ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

⁴ GU C 384 I del 12.11.2019.

- (5) L'articolo 10 del protocollo stabilisce tuttavia che alcune disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 5 di detto protocollo si applichino al Regno Unito, in relazione alle misure che incidono sugli scambi di prodotti agricoli tra l'Irlanda del nord e l'Unione.
- (6) I regolamenti (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014 sono elencati tra tali disposizioni.
- (7) Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'accordo di recesso e del protocollo, è necessario sostituire gli importi cumulativi massimi per l'intero Regno Unito, di cui agli allegati dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014, con i corrispondenti importi della sola Irlanda del Nord.
- (8) Al fine di garantire parità di condizioni, gli importi cumulativi massimi per l'Irlanda del Nord dovrebbero basarsi sullo stesso metodo di calcolo utilizzato per gli Stati membri al momento in cui sono stati stilati tali allegati.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1408/2013

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri*, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

* Poiché, in conformità dell'articolo 10 e dell'allegato 5 del protocollo dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019), alcune disposizioni del diritto dell'Unione concernenti gli aiuti di Stato in relazione alle misure che incidono sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito, qualsiasi riferimento a uno Stato membro nel presente regolamento si intende fatto a uno Stato membro o al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.";

- (2) all'allegato I, la riga in cui è fissato l'importo cumulativo massimo dell'aiuto "de minimis" per il Regno Unito è sostituita dalla seguente:

"Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord 29 741 417";

- (3) all'allegato II, la riga in cui è fissato l'importo cumulativo massimo dell'aiuto "de minimis" per il Regno Unito è sostituita dalla seguente:

"Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord 35 689 700".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 717/2014

Il regolamento (UE) n. 717/2014 è così modificato:

(1) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri*, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

* Poiché, in conformità dell'articolo 10 e dell'allegato 5 del protocollo dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019), alcune disposizioni del diritto dell'Unione concernenti gli aiuti di Stato in relazione alle misure che incidono sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito, qualsiasi riferimento a uno Stato membro nel presente regolamento si intende fatto a uno Stato membro o al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.";

(2) all'allegato del regolamento (UE) n. 717/2014, la riga in cui è fissato l'importo cumulativo massimo dell'aiuto "de minimis" per il Regno Unito è sostituita dalla seguente:

"Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord 2 956 390".

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

La presidente

[...]

Ursula VON DER LEYEN